



REPUBBLICA ITALIANA

Sen. l. 920/23
Proc. 2523/23
Dep. 07 FEB. 2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice di Pace _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile **R.G.13136** anno **2021** iscritto il **22.12.2021**

T R A

Coppola Luciano, C.F.CPPLCN79T24C349H, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo 41

OPPONENTE

E

Studi e Servizi alle Imprese s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____, elettivamente domiciliata in _____

OPPOSTO

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art.132 c.p.c., come novellato ex L. n.69 del 2009, entrata in vigore il 04.07.2009. Questo giudice ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

L'opponente avv. Luciano Coppola ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.100880000348800034, notificata dalla società Studi e Servizi alle Imprese s.r.l., agente della riscossione per il Comune di Nocera Inferiore, eccependo la violazione dell'art.46 D.P.R. 602/1973, nonché l'omessa ed irrituale notifica delle ingiunzioni fiscali sottese all'impugnata intimazione di pagamento.

Per quanto riguarda la mancata integrazione del contraddittorio del Comune di Nocera Inferiore, eccepita dall'opposta Studi e Servizi alle Imprese, va rilevato che la Suprema Corte con l'ordinanza n.12674/2020, che ben si attaglia al caso di specie, ha ribadito che non sussiste litisconsorzio tra l'Agente di Riscossione e l'Ente creditore neppure per pretese diverse da quelle tributarie, stabilendo che *"la disposizione dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1992, 112 (...) trova generale applicazione anche alla riscossione a mezzo ruolo delle entrate diverse da quella tributaria, come emerge in modo*

inequivocabile dall'esplicito riferimento all' "ente creditore interessato" (e non quindi al solo ente impositore), con la conseguenza che nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ovvero agli atti ad essa consequenziali non si dà luogo a litisconsorzio necessario tra Agenzia per la riscossione ed ente creditore" .

Nella menzionata ordinanza, la Cassazione ha esplicitamente escluso che la pretesa, posta in riscossione attraverso cartella esattoriale, derivante da crediti per sanzioni amministrative, a differenza di quella tributaria, imponga la presenza in giudizio, oltre all'agente della riscossione, dell'ente pubblico creditore, in quanto una tale distinzione non tiene conto che la riscossione coattiva dei crediti delle Amministrazioni pubbliche statali ed anche territoriali, tanto se di natura tributaria che di natura non tributaria, è disciplinata in modo unitario in conformità al sistema della riscossione a mezzo ruolo. L'art. 27, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, dispone infatti che "...decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione. Ne consegue che, "essendo affidata la riscossione a mezzo ruolo ai soggetti in possesso dei requisiti di legge (Agenti per la riscossione: ed anteriormente ai Concessionari del servizio di riscossione, ed ancor prima agli Esattori), la disposizione dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 (recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337") secondo cui "Il concessionario [ora l'agente], nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite."

Secondo la Suprema Corte "nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ovvero agli atti ad essa consequenziali non si dà luogo a litisconsorzio necessario tra Agente per la riscossione ed ente creditore (...) La "ratio legis" — da individuarsi nella esigenza di favorire una

rapida soluzione delle controversie — consente al destinatario dell'atto di riscossione di impugnare direttamente l'atto portato a sua conoscenza per far valere il vizio del procedimento consistito nella omessa notifica degli atti presupposti, con ciò venendo ad incidere mediatamente sulla pretesa creditoria, potendo agire, proprio in virtù della indicata norma (art. 39 Dlgs n. 112/1999), indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro legittimato passivo, con la conseguenza che se oggetto della opposizione è la rimozione o la dichiarazione di inefficacia dell'atto esecutivo-conseguenziale emesso dall'Agente della riscossione "questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito" (..)senza che il giudice adito debba ordinare la chiamata in causa di quest'ultimo".

In conclusione, tra il Riscossore e l'Ente creditore (qualunque esso sia, Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, eccetera) non sussiste un litisconsorzio necessario (si veda Cass. n. 24371/2019; Cass. n.9250/2019; Cass. n. 10669/2019; Cass. n. 4578/2018; Cass. n. 16832/2018 e Corte d'Appello Milano n. 981/2019). Pertanto, se il contribuente cita in giudizio solo il Riscossore anche per circostanze relative all'operato dell'Ente creditore, non serve che nel processo partecipi anche quest'ultimo. Il Riscossore sta in giudizio per sé ed anche per l'Ente creditore.

Va, altresì, respinta l'eccezione sollevata dall'opponente di incompetenza territoriale della società Studi e Servizi alle Imprese s.r.l., Concessionario della Riscossione del Comune di Nocera Inferiore. Invero, per il recupero delle somme dovute per sanzioni per violazione al codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53, D.LGS. 44/1997. Tale affidamento è consentito dall'art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione – pure inizialmente disposta dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata

(Cass. ord., n. 22710/2017; Cass. n. 8039/2019; Cass. ord.n.26308/2021)

Ai sensi dell'art. 32, comma secondo, D.LGS. 150/2011, l'opposizione deve esser proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Se la riscossione è affidata ad un concessionario, si è inizialmente ritenuto che la competenza spettasse al giudice della sede del suddetto concessionario, anche se diversa da quella dell'ente titolare della pretesa (Cass. 3110/2017; Cass. 15417/2017). La norma, così interpretata dal diritto vivente, è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con la summenzionata sentenza 158/2019, nella parte in cui non prevedeva che la competenza rimanesse in capo al giudice della sede dell'ente locale concedente, *"essendo la contraria interpretazione lesiva del canone di ragionevolezza, poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, per cui lo "spostamento" richiesto alla parte che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o comunque a "rendere oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale"* (cfr., anche Corte cost. 44/2016). Sia nel sistema anteriore all'introduzione del decreto di semplificazione dei riti civili, che nel vigore dell'art. 32, D.LGS 150/2011, la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la competenza sull'opposizione all'ingiunzione fiscale ha natura inderogabile ed è oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. 28640/2018). Con la sentenza n.4501/2020, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che *"la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza*

della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari”.

Tanto premesso, l'opposizione appare meritevole di accoglimento. Invero, il sig. Coppola Luciano ha lamentato la mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento poste a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento.

Parte opposta non ha provato la notifica delle ingiunzioni, atti presupposti alla intimazione di pagamento, oggetto della presente opposizione.

Ebbene, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, *“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini*

di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa" (Cass. sent. n. 10012/2021; Cass. n. 1144/2018; Cass. Sez. U.n. 5791/2008).

Ebbene, la mancata produzione da parte della società Studi e Servizi alla Imprese s.r.l., agente della riscossione per il Comune di Nocera Inferiore, di documentazione attestante l'avvenuta notifica degli atti di ingiunzione, posti a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento, ha avvalorato quanto asserito dall'istante, evidenziando, pertanto, la non correttezza del procedimento di formazione dell'atto oggetto dell'opposizione. Invero, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace _____, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 100880000348800034;
- 2) Condanna l'opposta Studi e Servizi alle Imprese s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., al rimborso delle spese di lite dell'opponente che si liquidano in €43,00 per esborsi, €60,00 per lo studio, €60,00 per la fase introduttiva, €60,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €60,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.1 c.p.c.

Nocera Inferiore, 24.05.2022

UFFICIO GIUDICE DI PACE
NOCERA INFERIORE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 FEB 2023
Giudiziario

Il Giudice di Pace